

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio da remoto, in persona dei sigg. magistrati:

dott. Sergio Rossetti Presidente rel.

dott. Luca Giani Giudice

dott.ssa Rosa Grippo Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul reclamo proposto il 21 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 26 l.f., dall'avv. avverso i provvedimenti del GD dott.ssa Luisa Vasile resi, rispettivamente, in data 6 dicembre 2021 e 25 gennaio 2022, comunicati entrambi in data 11 febbraio 2022, in relazione alla istanza di liquidazione dei compensi di cui alla nota pro forma del 18 luglio 2021.

L'avv. premesso di essere stato nominato dal curatore del fallimento quale legale incaricato di procedere al recupero di una serie di crediti del consorzio fallito, anche in via stragiudiziale, si duole dei provvedimenti con cui, a fronte della richiesta di liquidazione dei propri compensi, il giudice delegato (i) in data 6 dicembre 2021 ha così disposto: "in relazione all'istanza, in data 26/11/2021, GD preso atto, conferire chiarire, risultando l'attività del legale da protarsi a compimento e non potendosi autorizzare il pagamento di importi non ancora recuperati" e (ii) in data 25 gennaio 2022 così **testualmente** ha statuito: "visto si liquida in conformità della richiesta, in quanto conforme ai criteri di liquidazioni di cui alla circolare e si autorizza il pagamento. Luisa Vasile e liquida unicamente quale fondo spese €1.500 autorizzandone il pagamento".

Secondo il legale la decisione oggetto di reclamo: a) sarebbe contraddittoria, prevedendo da una parte la liquidazione in conformità alla richiesta, ma poi liquidando unicamente quale fondo spese € 1.500; b) non sarebbe chiaro il titolo in base al quale sarebbe stata liquidata la somma indicata; c) il pagamento del dovuto sarebbe ingiustificatamente sospeso a tempo imprecisato; d) la propria attività sarebbe conclusa, anche alla luce della circolare asseritamente in uso presso la sezione.

Il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile per quanto di ragione.

Deve subito evidenziarsi che il provvedimento adottato dal giudice delegato non risulta contraddittorio, quanto, piuttosto affetto da un errore materiale.



Come chiaramente emerge dalla veste grafica del decreto in data 25 gennaio 2022 (doc. 2), il giudice delegato per provvedere alla richiesta di liquidazione del compenso del legale ha utilizzato la funzione "timbro" contenuta nella consolle del magistrato, uno strumento che consente di apporre sulle richieste che giungono al giudice delegato e in epigrafe alle stesse dei provvedimenti standard (ad es. "visto si autorizza", "visto agli atti", "visto al comitato dei creditori per il parere" e via dicendo). Tale funzione replica in formato telematico la prassi da sempre utilizzate dai giudici delegati che, prima della diffusione capillare del PCT, redigevano a penna direttamente sulle istanze proposte dal curatore il provvedimento adottato se di contenuto breve e, normalmente, ripetitivo.

I "timbri", ovviamente, non hanno un contenuto fisso e determinato, ma ogni giudice può strutturarli dal punto di vista contenutistico come meglio ritiene, fermi restando alcuni limiti tecnici di lunghezza del testo che può essere contenuto in un "timbro". Ai modelli così strutturati dal giudice delegato, inoltre, il sistema consente di aggiungere di volta in volta un'ulteriore frase in un campo bianco che, nell'applicativo, appare al di sotto del nome del timbro di volta in volta selezionato. Il sistema, poi, per evidenti ragioni di economicità nell'utilizzo del "timbro" e di velocità nella redazione dei provvedimenti, non consente al giudice di verificare di volta in volta (ciò che sarebbe superfluo) il provvedimento così come apparirà sull'atto depositato dal curatore.

Inutile qui sottolineare, da una parte, l'estrema comodità di tale funzione, tenuto conto della mole di provvedimenti che ogni giudice delegato quotidianamente deve evadere. Si deve, invece, rimarcare come proprio l'enorme quantità di provvedimenti che devono essere redatti, in uno con il sistema a tendina di selezione dei timbri, comporti il rischio che, a volte, venga selezionato un timbro non pertinente o non esattamente con l'istanza proposta. Rischio che, comunque, non scoraggia affatto l'utilizzo di tale strumento informatico nella prassi giudiziaria in considerazione degli incommensurabili vantaggi che esso presenta rispetto all'alternativa consistente nella generazione di una moltitudine di autonomi documenti informatici, anche tenuto conto delle difficoltà di associare i singoli provvedimenti alle richieste che in relazione ad un dato fascicolo possono essere presentate al giudice delegato, magari contemporaneamente.

Tra i "timbri" più diffusi ve n'è uno denominato "liquidazione" (*aut similia*, anche il nome del timbro è, infatti, scelto dal giudice) che viene utilizzato allorquando il giudice delegato intenda liquidare il legale o comunque l'ausiliario della procedura di conformità alle richieste del curatore.

La prima parte del provvedimento in data 25 gennaio 2022 contiene la frase standard del timbro utilizzato dal GD allorquando debba liquidare in conformità alla richiesta ("visto si liquida in conformità della richiesta, in quanto conforme ai criteri di liquidazioni di cui alla circolare e si autorizza il pagamento. Luisa Vasile").

Tale timbro, però, risulta apposto per errore, come si evince dalla frase immediatamente successiva che il sistema, come detto, consente di aggiungere, ai sensi della quale "liquida unicamente quale fondo spese €1.500 autorizzandone il pagamento".

In altri termini, il GD volendo liquidare una qualche somma ha utilizzato il timbro denominato "liquidazione", non avvedendosi del fatto che così facendo il risultato finale del suo provvedimento avrebbe potuto generare una certa confusione sulla decisione assunta.



Siccome la prima frase del provvedimento in data 25 gennaio 2022 è stato apposta dal giudice delegato per errore materiale nella selezione del timbro dal menu a tendina, l'unico provvedimento rilevante ai fini del decidere è quello con cui il giudice delegato ha liquidato il fondo spese, dovendosi considerare non apposta la prima frase frutto, come detto, di un errore materiale.

Tale essendo il contenuto del provvedimento, risulta evidente come lo stesso non sia suscettibile di impugnazione, per una svariata serie di ragioni, ma principalmente, perché non ha una natura decisoria definitiva.

Quali che siano, infatti, le valutazioni sino ad ora compiute dal giudice, questi non ha alcun dovere di procedere alla liquidazione definitiva del compenso del legale in un certo tempo, non essendo previsto in proposito dalla legge alcun termine, nemmeno ordinatorio.

Inoltre, non appare affatto censurabile la decisione del giudice delegato che, a fronte di una richiesta di liquidazione pari o addirittura superiore alle somme effettivamente incassate dal fallimento sin qui, voglia attendere gli esiti finali di tutte le posizioni affidate al legale prima di determinare in via definitiva il compenso che al legale spetta.

Solo quando tale liquidazione sarà emessa, si potranno considerare le eventualmente diverse prospettazioni del legale in sede di reclamo.

Conseguentemente, il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile e le spese di lite sostenute dal reclamante dichiarate irripetibili.

PQM

Dichiara inammissibile il reclamo proposto e irripetibili le spese sostenute dal legale.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 28/04/2022

Il Presidente

Sergio Rossetti